

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1402 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2016**

che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
- a) Ningbo Osda Solar Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B859 («Osda Solar»);
 - b) Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B860 («Qixin Solar»);
 - c) SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B869 («Linuo»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati le «misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.

⁽¹⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁶⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁷⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁸⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.

- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

B. TERMINI DELL'IMPEGNO

- (18) I produttori esportatori hanno accettato *tra l'altro* di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno.
- (19) Inoltre i produttori esportatori hanno deciso di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo cliente indipendente nell'Unione, o tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno.
- (20) L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale («fattura relativa all'impegno», come definita nel regolamento d'attuazione di cui al considerando 4) o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.).
- (21) L'elenco delle violazioni comprende anche le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno e la partecipazione a un sistema commerciale che comporti un rischio di elusione.
- (22) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno.
- (23) Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno.

C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (24) Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (25) I risultati indicati nei considerando da 26 a 34 illustrano i problemi constatati per l'Osda Solar, la Qixin Solar e la Linuo che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detti produttori esportatori.

⁽¹⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO**a) Vendite da parte dell'Odsa Solar**

- (26) Nelle proprie relazioni trimestrali l'Odsa Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato all'Odsa Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Odsa Solar ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21.
- (27) Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. L'Odsa Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23.

b) Vendite da parte della Qixin Solar

- (28) Nelle proprie relazioni trimestrali la Qixin Solar aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Qixin Solar. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, l'Odsa Solar ha violato i termini dell'impegno, di cui ai considerando 19 e 21.
- (29) Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23.
- (30) Inoltre nel mese in cui era avvenuta la transazione di cui al considerando 29, la Qixin Solar ha effettuato vendite dirette del prodotto oggetto dell'impegno allo stesso cliente, entrando così in un sistema commerciale che comporta una compensazione incrociata. La Qixin Solar ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nel considerando 21.

c) Vendite da parte della Linuo

- (31) Nelle proprie relazioni trimestrali la Linuo aveva riportato un'operazione di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso una fattura relativa all'impegno. In base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto nella summenzionata operazione era collegato alla Linuo. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, la Linuo ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando 19 e 21.
- (32) Inoltre tale importatore collegato ha emesso almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell'Unione in cui non è stato rispettato il PMI. La Linuo ha pertanto violato i termini dell'impegno descritti nei considerando 18 e 23.

E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

- (33) Le informazioni contenute nelle relazioni trimestrali e le prove ricevute dimostrano che le fatture di rivendita di cui ai considerando 27, 29 e 32 e le fatture relative all'impegno di cui al considerando 30 sono collegate alle seguenti operazioni.

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
ODAEU150006	23.12.2015	Ningbo Odsa Solar Co. Ltd.	Triple Shine B.V.
QXC150051	20.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	Energy Plus B.V.

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
QXC150040	2.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150046	10.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150049	17.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150052	23.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
LNPV-058 A-1502-017-1	6.2.2015	SHANDONG LINUO PHOTO-VOLTAIC HI-TECH CO. LTD.	Lion Sun B.V.

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti dei tre produttori esportatori e delle relative società collegate nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (34) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (35) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (36) Sebbene le violazioni da parte dei tre produttori esportatori rivelino una tendenza analoga, la Commissione ritiene che la responsabilità di dette violazioni è da attribuire ai produttori esportatori in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche di questo tipo da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME. Al momento la Commissione ritiene che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (37) Con lettera dell'11 luglio 2016, la Commissione ha tuttavia informato la CCCME delle summenzionate violazioni da parte dei tre produttori esportatori che rivelano una tendenza analoga e nel contempo ha affermato che, se violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, la Commissione potrebbe rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo complesso.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (38) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (39) In seguito alla divulgazione, due produttori esportatori hanno presentato osservazioni a diffusione limitata relative ai canali di vendita e al rispetto del prezzo minimo all'importazione. Tali osservazioni erano di natura riservata e, nonostante la richiesta della Commissione, non è stato tuttavia fornito alcun riassunto non riservato entro la scadenza prevista a tale fine. A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base tali osservazioni potranno pertanto non essere prese in considerazione. In ogni modo, le osservazioni ricevute non erano tali da modificare la valutazione della Commissione per quanto riguarda le violazioni di cui ai considerando da 26 a 32 e l'annullamento delle fatture relative all'impegno di cui al considerando 33.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (40) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per Osda Solar, Qixin Solar e Linuo e le loro società collegate nell'Unione debba essere revocata.
- (41) Di conseguenza a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla Osda Solar (codice aggiuntivo TARIC: B859), dalla Qixin Solar (codice aggiuntivo TARIC: B860) e dalla Linuo (codice aggiuntivo TARIC: B869).
- (42) A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno nei confronti della Ningbo Osda Solar Co. Ltd., designata dal codice aggiuntivo TARIC B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice aggiuntivo TARIC B860 e SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice aggiuntivo TARIC B869, è revocata.

Articolo 2

1. Le seguenti fatture relative all'impegno sono dichiarate nulle:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
ODAEU150006	23.12.2015	Ningbo Osda Solar Co. Ltd.	Triple Shine B.V.
QXC150051	20.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	Energy Plus B.V.

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
QXC150040	2.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150046	10.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150049	17.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
QXC150052	23.6.2015	Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.	München Solarenergie GmbH
LNPV-058 A-1502-017-1	6.2.2015	SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD.	Lion Sun B.V.

2. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle società

Denominazione della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd.	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd.	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd.	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd. Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd.	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD. XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd.	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd.	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD.	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.	B812
CSG PVtech Co. Ltd.	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd. CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd. CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd. China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd.	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd. SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD.	B817

Denominazione della società	Codice addizionale TARIC
Era Solar Co. Ltd.	B818
GD Solar Co. Ltd.	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd. Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.	B821
Konca Solar Cell Co. Ltd. Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd. Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd. GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd. GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd.	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd.	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd. Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd. Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd.	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd.	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd.	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd.	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd. Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd.	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd. Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd.	B837

Denominazione della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd.	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd.	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd.	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd.	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd.	B793
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. Hareon Solar Technology Co. Ltd. Taicang Hareon Solar Co. Ltd. Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd. Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd. Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd.	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd.	B843
JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.	B794
Jinko Solar Co. Ltd. Jinko Solar Import and Export Co. Ltd. ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD. ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD.	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd. Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd. Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.	B795
Juli New Energy Co. Ltd.	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd.	B847
King-PV Technology Co. Ltd.	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan)	B849

Denominazione della società	Codice addizionale TARIC
Lightway Green New Energy Co. Ltd. Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd.	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd.	B853
NICE SUN PV CO. LTD. LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD.	B854
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd.	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd.	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd.	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd.	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd.	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd.	B864
Perlight Solar Co. Ltd.	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd. Sumec Hardware & Tools Co. Ltd.	B866
RISEN ENERGY CO. LTD.	B868
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD. SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD.	B870
Shanghai BYD Co. Ltd. BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd.	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd. Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd.	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd. Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd.	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD. Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd. Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.	B875

Denominazione della società	Codice addizionale TARIC
Shanghai ST Solar Co. Ltd. Jiangsu ST Solar Co. Ltd.	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd.	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd. Shanxi Topray Solar Co. Ltd. Leshan Topray Cell Co. Ltd.	B880
Sopray Energy Co. Ltd. Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd.	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD.	B883
TDG Holding Co. Ltd.	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd. Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd. Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd.	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd.	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd.	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd.	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd.	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd.	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd.	B892
Wuxi Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co. Ltd. Wuxi Sunshine Power Co. Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd.	B796

Denominazione della società	Codice addizionale TARIC
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd. Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd. Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd. State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B896
Yingli Energy (China) Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd. Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd.	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd.	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd.	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd.	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd.	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd. Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd.	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd.	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd.	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd. Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd.	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd.	B912

Denominazione della società	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd.	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd.	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd.	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd.	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd. WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD.	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD.	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd.	B922